



PARERE MOTIVATO
n.72 del 9 Aprile 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi 5b – ambito di riqualificazione denominato “Parnoli” nel Comune di Roana (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 9 Aprile 2019 come da nota di convocazione in data 5 Aprile 2019 prot. n.137342;



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Roana con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 37702 del 29.01.2019, e con successiva nota acquisita al prot. regionale n. 50248 del 06.02.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi 5b – ambito di riqualificazione denominato "Parnoli";

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.627 del 7.03.19 assunto al prot. reg. al n.94407del 7.03.19 del Consiglio di Bacino Brenta;
- Parere n.23430 del 14.03.19 assunto al prot. reg. al n.107094 del 15.03.19 dell'ULSS7;
- Parere n.119292 del 25.03.19 del Genio Civile di Vicenza;
- Nota n.16948 del 25.03.19 assunta al prot. reg. al n.118722 del 25.03.19 della Provincia di Vicenza con allegato il parere n.15489 del 18.03.19 del Dirigente del Settore LLPP;
- Parere n.32223 del 28.03.19 assunto al prot. reg. al n.127357 del 29.03.19 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 49/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza riguarda la variante al Piano degli Interventi del Comune di Roana che risponde all'esigenza di riclassificare un'area attualmente destinata ad ospitare insediamenti produttivi in un'area di tipo residenziale. In particolare, l'istanza riguarda la riclassificazione di un ambito in località "Parnoli", da zona a destinazione industriale artigianale di completamento (ZTO: D.1.1) a zona residenziale di completamento (ZTO: C.2.1) la cui realizzazione è subordinata alla predisposizione di un Piano urbanistico Attuativo. La volumetria complessiva massima assegnata all'ambito è di 12.000 mc.

La nuova previsione comporta la modifica all'art. 32 - ZTO "C2.1 e C2.2" - Residenziali di espansione" con l'introduzione di uno specifico comma 7, lett. m).

L'ambito ricade tra quelli che il PAT definisce: "Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione" (art. 18).

L'area in esame rientrava nell'ambito di un PUA convenzionato in data 25.1.1982, che prevedeva l'attuazione per stralci. La realizzazione è stata attuata per metà, parte ad ovest, lasciando la restante parte residuale ad est irrealizzata.

Nel Rapporto ambientale preliminare l'analisi sullo stato dell'ambiente è stata mutuata dal Quadro conoscitivo del PAT che considera la scala territoriale comunale, approfondendo le diverse componenti ambientali.

Dalle verifiche condotte è emerso, inoltre, che la variante in esame non è in contrasto con gli obiettivi e le indicazioni contenute nei Piani urbanistici di livello superiore e risulta essere compatibile con le indicazioni vincolistiche definite dai piani sovra ordinati.

L'analisi condotta nel RAP ha permesso di rilevare la mancata insorgenza di particolari problematiche ambientali ascrivibili alla variante di cui trattasi. La valutazione ambientale svolta nel RAP ha altresì evidenziato che la variante in parola genera alcuni impatti negativi sull'ambiente da ritenersi comunque non significativi in quanto connessi ad un ambito di limitate dimensioni. Quanto valutato ha permesso inoltre di verificare come la trasformazione urbanistica proposta non sia in grado di generare, comunque, effetti negativi significativi, anche di tipo sinergico e cumulativo, sulle componenti ambientali prese in esame. Allo scopo di limitare e/o ridurre i pur limitati impatti negativi è prevista l'adozione di specifici interventi di mitigazione e compensazione.



VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 9 aprile 2019, che evidenzia come, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale, la "Variante al Piano degli Interventi 5b – ambito di riqualificazione denominato "Parnoli" nel Comune di Roana" non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate e le indicazioni e/o prescrizioni previste nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 49/2019.

Tuttavia, non risultando presenti nella documentazione prodotta ed esaminata le informazioni previste dalla L. 106 del 12 luglio 2011, art. 5, c. 8, cosiddetto "decreto sviluppo" ed essendo la realizzazione degli interventi, comunque demandata dalla Normativa di Piano, ad una successiva fase attuativa, si ritiene che il relativo PUA debba essere assoggettato alla verifica di cui all'art.12 del D. lgs. 152/2006.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante al Piano degli Interventi 5b – ambito di riqualificazione denominato "Parnoli" nel Comune di Roana, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;



- prescrivendo:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate *Morimus asper*, *Parnassius apollo*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Podarcis muralis*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Dryomys nitedula*, *Muscardinus avellanarius*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Roana, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- 4.

Non risultando presenti nella documentazione prodotta ed esaminata le informazioni previste dalla L. 106 del 12 luglio 2011, art. 5, c. 8, cosiddetto "decreto sviluppo" ed essendo la realizzazione degli interventi, comunque demandata dalla Normativa di Piano, ad una successiva fase attuativa, si ritiene che il relativo PUA debba essere assoggettato alla verifica di cui all'art.12 del D. lgs. 152/2006.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine